

di perequazione, finalizzato all' adeguamento nella ripartizione del tributo;

Ritenuto, altresì, di vincolare il presente atto, all'adozione da parte dell'Assemblea consortile, degli elaborati del Piano di Classifica che diano conto dell'utilizzazione del coefficiente di perequazione;

Preso atto che il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, alla luce della prescrizione di cui sopra, ha adottato con delibera della propria Assemblea una nuova versione del Piano di Classifica in cui è stato utilizzato il coefficiente di perequazione, adeguando in tal modo il Piano alle richieste della Regione;

Tenuto conto che la legge regionale 79/2012 prevede, all'art. 28 comma 4, che i pareri del Consiglio, debbano essere rilasciati entro trenta giorni dall'inizio della documentazione e che decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue ai fini della definitiva approvazione anche senza i suddetti pareri;

Preso atto che nei trenta giorni successivi all'inizio degli elaborati non è pervenuto da parte della quarta commissione consiliare il parere previsto dalla LR 79/2012;

Preso atto dell'espressione della Conferenza della Difesa del Suolo, che nella seduta del 02 dicembre 2016, (convocata con PEC prot. 484245/P.030.020 del 29/11/2016) ha fornito il proprio parere favorevole, previo l'accoglimento delle prescrizioni formulate dalla Giunta, con la Delibera 1053/2016;

Considerato, inoltre, che la versione aggiornata del Piano non presenta difformità od incongruenze rispetto alle direttive regionali di cui alla DCRT 70/2016 e che è redatta sulla base della prescrizione di cui alla DGRT 1053/2016;

Tenuto conto inoltre che, ai sensi delle direttive regionali sopra citate (Sezione 2. punto 13), è previsto che, laddove si rendessero necessarie modifiche non strutturali del Piano di Classifica, quali "l'aggiornamento del reticolo di gestione, una maggiore o minore intensità della manutenzione o la modifica del rischio idraulico o idrogeologico, determinanti una modifica degli indici tecnici primari, per variazione della classe e dell'indice tecnico generale" il Consorzio potrà provvedere ad apportare le necessarie integrazioni con la sola approvazione da parte dell'organo consortile;

Ritenuto, peraltro, alla luce della complessiva articolazione della materia, di prevedere un periodo transitorio della durata di due anni, al termine del quale potranno essere apportati ulteriori aggiornamenti o

modifiche alle linee guida regionali ed ai singoli Piani di Classifica dei Consorzi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno adottato dall'ente tenendo della prescrizione di cui alla Delibera di Giunta n. 1053 dell'11 ottobre 2016.

2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 28 comma 3 della legge regionale 79/2012, che il Piano di Classifica di cui al punto 1 sia depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta*

---

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2016, n. 1295

**L.R. 32/2002 art. 17, comma 2 - Indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare:

- l'art. 17, comma 2 che prevede che "l'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa";

- l'art. 29, comma 1 bis che stabilisce che "La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui all'art. 31 della LR 26 luglio 2002 n. 32, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012 e preso atto che la legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R.20/2008) all'art. 29, comma 1 prevede che gli strumenti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione del medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 23/02/2016, avente ad oggetto " L.R 32/2002 art.17 comma2 - Indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta;

Considerato che le disposizioni contenute nella predetta deliberazione non sono più coerenti con il nuovo assetto istituzionale organizzativo della formazione professionale;

Ritenuto necessario, nelle more della revisione del succitato Regolamento n. 47/R/2003 provvedere ad una ridefinizione delle procedure per l'autorizzazione di attività formative riconosciute che indichi i soggetti coinvolti, i ruoli, le modalità e gli adempimenti per il riconoscimento, anche per garantire la continuità dell'azione amministrativa, come previsto dall'Allegato

A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto l'approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato A, denominato " LR 32/02 art. 17 comma 2 - Indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato ai dirigenti degli uffici territoriali regionali competenti in materia di formazione professionale di approvare gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18, della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**ALLEGATO A*****Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)*****1. Ambito di applicazione**

La Legge Regionale n. 32/2002 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

L'articolo 17 della legge individua tra le modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale le attività riconosciute, stabilendo al comma 2 che detta offerta sia *“realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa”*.

Rientrano nella categoria delle attività riconosciute quelle attività non finanziate che erogano:

1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
  - a. una *figura professionale*, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
  - b. un *profilo professionale*, presente nel “Repertorio Regionale dei Profili Professionali”
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio dei Profili - qualifiche e percorsi di formazione obbligatoria (dovuti per legge).

Gli organismi formativi possono presentare la domanda di riconoscimento per gli interventi formativi sopra individuati. Per la realizzazione degli interventi formativi è necessario che l'organismo formativo sia in regola con la normativa sull'accREDITAMENTO, prevista dagli articoli 67 e seguenti del d.p.g.r. 47/R/2003.

Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:

1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA), il cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”
2. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica il cui

riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio Regionale dei Profili Professionali”

3. soggetti in possesso dei requisiti indicati nelle specifiche norme del profilo di riferimento per le attività regolamentate.

Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (progettazione e realizzazione degli interventi, certificazione delle competenze, etc.) sono definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e s.m.i.

Il riconoscimento è autorizzato per corsi da realizzare sul territorio della Regione Toscana ed ha validità su tutto il territorio regionale.

## **2. Procedure per l'autorizzazione di attività formative riconosciute**

I Settori Gestione, Rendicontazione e Controllo (d'ora in poi Settori GRC o Settori competenti) approvano gli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi, le cui scadenze annuali sono di seguito riportate:

- 31 gennaio
- 31 maggio
- 30 settembre

La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione finalizzati al rilascio di attestato di qualifica o di certificato di competenze o al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore deve essere presentata al Settore Gestione, Rendicontazione e Controllo sul cui territorio ha sede legale l'organismo Formativo. Se l'organismo formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell'ambito territoriale ove l'organismo stesso ha l'unità locale.

Se l'Organismo Formativo non è accreditato la domanda è presentata al Settore GRC sul cui territorio l'Organismo intende stabilire la sede legale o l'unità locale ai fini dell'accreditamento.

Per presentare la domanda deve essere utilizzato il sistema informativo disponibile sul sito web della Regione Toscana.

### **2.1 Istruttoria di ammissibilità**

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti negli avvisi, pervenute entro le date di scadenza indicate negli avvisi, presentate attraverso il sistema informativo dedicato e complete dei contenuti minimi richiesti.

### **2.2 Istruttoria tecnica**

L'istruttoria tecnica è effettuata da Nuclei di verifica nominati dal Direttore della Direzione Istruzione e Formazione ed è finalizzata a verificare il rispetto degli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e s.m.i. e inoltre, per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore, il rispetto di quanto previsto dalle relative normative.

### **2.3 Esiti della procedura e autorizzazione**

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità e dell'istruttoria tecnica sono approvati con decreto del dirigente del competente Settore territoriale GRC, che autorizza il riconoscimento entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, di cui al punto 2.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla Banca Dati degli Atti regionali e sul sito web della Regione Toscana. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

I percorsi possono essere attivati solo a seguito dell'atto di riconoscimento e della sottoscrizione dell'atto unilaterale.

## **3. Gestione delle attività formative riconosciute**

La gestione dei percorsi riconosciuti, dal rilascio della matricola fino al rilascio delle certificazioni, è di competenza di ciascun Settore GRC nel cui ambito territoriale il singolo percorso viene realizzato.

### **3.1 Attivazione, richiesta della matricola e pubblicazione**

Per l'attivazione del percorso l'organismo formativo richiede la matricola al Settore GRC nel cui ambito territoriale intende svolgere il percorso.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività formativa l'organismo formativo deve darne comunicazione al Settore GRC che ha rilasciato la matricola.

Unitamente alla comunicazione di avvio delle attività, deve essere inviato il calendario dettagliato del percorso e devono essere fornite tutte le informazioni previste dalla DGR 18 maggio 2015 n. 635 "Regolamento (UE) 1304/2013 - POR FSE 2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020)".

### **3.2 Contratto con i partecipanti**

L'organismo formativo sottoscrive con i partecipanti un contratto, che deve prevedere il diritto di recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento.

### **3.3 Revoca e decadenza del riconoscimento**

La revoca dell'accreditamento all'organismo formativo, di cui all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003, comporta la revoca dei percorsi riconosciuti con atto del Dirigente del Settore GRC che ha autorizzato il riconoscimento. Se la revoca è disposta su un percorso per il quale è già stato comunicato l'avvio delle attività formative, a garanzia dell'utenza lo stesso deve essere concluso.

Se il percorso formativo non è attivato entro 12 mesi dalla data del riconoscimento, con atto del dirigente del Settore GRC che lo ha autorizzato è dichiarata la decadenza del riconoscimento stesso.

### **3.4 Certificazioni in esito ai percorsi**

Al Settore GRC che ha rilasciato la matricola spetta la verifica del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio ai partecipanti di una delle seguenti certificazioni:

- *attestato di qualifica*;
- *certificato di competenze* relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- *attestato di frequenza* ad esito positivo
- *attestato di frequenza - aggiornamento*

Nei casi previsti dalla DGR 532/2009 e s.m.i., Allegato A, Sez. B.3, punto 2, può essere previsto il rilascio di una *Dichiarazione degli apprendimenti*, a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso.

### **3.5 Commissione di esame per il rilascio di certificazioni in esito ai percorsi**

La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore GRC che ha rilasciato la matricola.

Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.

Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al disciplinare allegato "A" alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

### **3.6 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

## **4. Monitoraggio e controllo delle attività in itinere**

### **4.1 Sistema Informativo**

Gli organismi formativi hanno l'obbligo di inserire sul Sistema informativo regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) i dati fisici del progetto (data di inizio del corso, numero di allievi, docenti) e di fornire al Settore GRC nel cui ambito territoriale si svolge il percorso formativo tutta la documentazione relativa all'attività formativa. A tal fine il Settore GRC che ha rilasciato la matricola provvede a fornire agli organismi stessi le credenziali di autenticazione, necessarie per accedere al sistema informativo.

### **4.2 Verifiche amministrative e in loco**

Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua verifiche sui percorsi riconosciuti volti ad accertare che le attività formative siano svolte conformemente ai progetti.

Le verifiche sono effettuate a campione sugli organismi formativi e sono finalizzate a accertare il corretto adempimento delle attività amministrative ed il regolare svolgimento dei corsi.

Le verifiche riguardano:

- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni ricevute nella comunicazione di inizio attività;
- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite sul Sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Toscana;
- l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dall'organismo formativo, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Le verifiche in loco sono effettuate **senza preavviso** presso la sede di svolgimento delle attività di formazione e sono dirette ad esaminare:

- la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato;
- la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
- la regolare tenuta dei registri didattici e di stage e la corrispondenza tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte;
- la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato;
- la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario di progetto.

La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto.

L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene redatto un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dal personale del Settore GRC e dall'organismo formativo.

Avverso gli esiti delle verifiche l'organismo formativo ha la facoltà di presentare al Settore GRC contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12 dell'Allegato A alla DGR 635/2015.

## **5. Modalità di verifica del posizionamento dei soggetti formati del mondo del lavoro**

Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può effettuare verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.

## **6. Disciplina Transitoria**

I percorsi formativi già riconosciuti dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze prima del subentro della Regione nei procedimenti in materia di formazione professionale, ai sensi della DGR 181/2016 e sue mm.ii., possono essere attivati o ripetuti per le successive edizioni, secondo gli Indirizzi vigenti alla data del riconoscimento (DGR n. 48/2012, n. 1005/2014 e 1129/2015), entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del presente atto. Ai percorsi formativi riconosciuti dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze e non attivati entro 12 mesi dalla data del riconoscimento si applica in ogni caso la decadenza automatica del riconoscimento stesso.

I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione secondo gli Indirizzi stabiliti dalla DGR 106/2016 possono essere attivati o ripetuti per le successive edizioni, secondo gli Indirizzi medesimi, limitatamente all'ambito territoriale per il quale erano stati autorizzati, entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del presente atto.